

# Procedura di *Whistleblowing*

informate le rappresentanze sindacali

## **Premessa**

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento della direttiva UE 2019/1937 riguardante "*La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*" (c.d. disciplina *whistleblowing*), ha introdotto nell'ordinamento italiano un complesso di prescrizioni e regole volte a promuovere l'adozione ed attuazione di un adeguato sistema di gestione delle segnalazioni di condotte indebite, con l'obiettivo di favorire l'emersione di illeciti o comunque di situazioni di rischio.

La presente procedura, in osservanza del citato D. Lgs 24/2023, ha quindi l'obiettivo di definire e disciplinare la gestione delle segnalazioni effettuate tramite i **canali di segnalazione** resi disponibili dalla Società e dall'Autorità, come descritti in seguito, nonché rappresentare le forme di **tutela** che vengono garantite ai soggetti che effettuano le segnalazioni e ai soggetti oggetto delle stesse.

A tal fine, si precisa che i termini di seguito indicati hanno il significato descritto:

- a) **Canale di segnalazione interno:** canale di segnalazione attivato e gestito dalla Società;
- b) **Canale di segnalazione esterno:** canale di segnalazione attivato e gestito dall'ANAC;
- c) **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- d) **Decreto:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- e) **Facilitatore:** la persona che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- f) **Gestore della segnalazione:** soggetto incaricato della ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;
- g) **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il Segnalante intrattiene un rapporto giuridico nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- h) **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- i) **Riscontro:** comunicazione di informazioni che il Gestore della segnalazione dà al Segnalante e relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;
- j) **Segnalante:** la persona che effettua la Segnalazione di violazioni di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo (es. dipendenti, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, gli ex dipendenti, i lavoratori in prova e coloro che sono in corso di selezione o comunque in una fase precontrattuale);
- k) **Segnalazione:** comunicazione scritta od orale di informazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti, od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
  - condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
  - violazioni del Modello Organizzativo adottato nel rispetto del Decreto Legislativo 231/2001.
- l) **Segnalazione in mala fede:** segnalazione infondata effettuata con **dolo o colpa grave**. Si considerano effettuate con "dolo", le Segnalazioni fatte con la consapevolezza dell'infondatezza della denuncia (es. segnalazione di un fatto falso, o rivelarsi palesemente infondata, opportunistica e/o volta a trarre un vantaggio e/o a danneggiare altri soggetti, e/o a scopi emulativi o ritorsivi). Si considerano effettuate con "colpa grave" le Segnalazioni imprecise, vaghe e non approfondite effettuate in maniera imprudente, travisando negligenemente (senza attenzione e/o cura) i fatti o non curandosi di verificarne l'esistenza e/o

veridicità (ad es. segnalando condotte senza alcuna prova e senza curarsi che i fatti si siano realmente verificati);

m) **Società:** ZCR S.r.l, Via Don Giulio Costantino, 13 - 30035 Mirano, C.F. 01138320328;

n) **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

## 1. Canale di Segnalazione interna

La Società ha attivato un proprio Canale di segnalazione interno idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore e della Persona coinvolta nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni possono essere effettuate:

- **in forma scritta**, tramite posta ordinaria, in triplice busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale c.a. Gestore della segnalazione ZCR", da inviare all'indirizzo: dott.sa Sonia Cipolat, via Roggiuzzole n. 3 int. 75, 33170 Pordenone (PN). La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione.  
Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale c.a. Gestore della segnalazione ZCR".
- **in forma orale**, attraverso la linea telefonica dedicata, chiamando il seguente numero: 3772973383. Su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro il termine di 10 giorni.

Non è ammesso l'invio di Segnalazioni anonime, trasmesse senza che il Segnalante si identifichi.

La **gestione** di tale Canale di segnalazione interna è affidata al **Gestore della segnalazione** che, nella verifica delle segnalazioni pervenute, opera in maniera **autonoma** e con personale che a seguito di specifica formazione ha acquisito adeguate conoscenze per la gestione delle stesse.

Ove necessario, al solo fine di approfondire le Segnalazioni ricevute ed assicurando la riservatezza dell'identità del Segnalante, il Gestore della segnalazione può avvalersi del supporto di consulenti esterni o altre funzioni interne alla Società.

## 2. Contenuto della Segnalazione

La Segnalazione deve essere **circostanziata, vera e fondata** su elementi di fatto precisi e concordanti.

Al fine di consentire al Gestore della segnalazione di svolgere le dovute verifiche, il Segnalante precisa nella segnalazione – in via più circostanziata possibile – le informazioni sulla violazione a sua conoscenza.

In particolare, il Segnalante deve:

- inserire i propri dati identificativi (nome, eventuale cognome, luogo e data di nascita), nonché dei recapiti di possibile contatto (fra cui, un indirizzo e-mail ed un recapito telefonico);
- fornire una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione avvenuti in sua presenza e/o di cui abbia evidenza documentale;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;

- nel caso i fatti o circostanze non siano avvenuti in sua presenza, indicare in maniera specifica i soggetti (ad es. testimoni) che possano riferire per esperienza diretta sui fatti oggetto di Segnalazione;
- indicare generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato;
- indicare/fornire eventuali documenti costitutivi di elementi utili alla sussistenza della fondatezza della Segnalazione e gestione della fase di istruttoria.

Le Segnalazioni non possono riguardare le **notizie palesemente prive di fondamento**, le informazioni che sono già **totalmente di dominio pubblico**, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni non circostanziate o scarsamente attendibili (c.d. “**voci di corridoio**”).

Saranno **escluse** a mezzo della valutazione preliminare successivamente descritta - in quanto non considerate ammissibili dal Decreto - le Segnalazioni:

- consistenti in **rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale** relative esclusivamente a rapporti individuali di lavoro o inerenti a rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate;
- in materia di **sicurezza e difesa nazionale**;
- relative a **violazioni già regolamentate in via obbligatoria** in alcuni settori speciali (es. servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell’ambiente).

### 3. Le fasi di gestione della Segnalazione interna

Il procedimento di gestione delle Segnalazioni da parte del Gestore si articola nelle seguenti fasi:

- a) protocollazione;
- b) valutazione preliminare;
- c) istruttoria ed accertamento;
- d) trasmissione.

#### 3.1 La fase di registrazione della Segnalazione

Il Gestore della Segnalazione, **entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione**, deve rilasciare un **avviso di ricevimento** al Segnalante con conferma dell’avvenuta ricezione della Segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione deve provvedere alla protocollazione riservata della Segnalazione, anche mediante autonomo registro, che contenga almeno i seguenti campi:

- numero di protocollo identificativo assegnato;
- data di ricezione;
- canale di ricezione;
- classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di Verifica preliminare di cui al paragrafo 3.2;
- data avvio indagine;
- conclusione.

#### 3.2 La fase di valutazione preliminare della Segnalazione

Al momento della ricezione della Segnalazione, il Gestore deve effettuare una **prima analisi di procedibilità ed ammissibilità** della Segnalazione.

Nello specifico, il Gestore deve:

- verificare che il Segnalante rientri tra i soggetti legittimati ad effettuare la Segnalazione dal Decreto;

- verificare che la natura della Segnalazione rientri tra quelle ammesse dalla presente Procedura;
- verificare la presenza di eventuali concorrenti interessi personali del Segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con questo ultimo che potrebbero compromettere la veridicità dei fatti segnalati.

Se la Segnalazione risulta procedibile, il Gestore deve valutarne l'ammissibilità verificando che siano presenti gli elementi essenziali della Segnalazione (cfr. Par. 2 *supra*).

A tale fine, ove necessario e/o opportuno, il Gestore può richiedere al Segnalante ulteriori informazioni e/o integrazioni.

Il Gestore, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del Segnalante può condividere la Segnalazione e le relative note/istruttorie con i consulenti esterni o altre funzioni interne.

All'esito della valutazione, la Segnalazione sarà classificata in:

- i. **Segnalazione circostanziata e rilevante**, da approfondire: tali Segnalazioni, sulla base delle valutazioni preliminari del Gestore della segnalazione, rendono necessario un intervento più o meno tempestivo/urgente e danno pertanto avvio alla successiva fase di accertamento;
- ii. **Segnalazione improcedibile o inammissibile**, da archiviare: tali Segnalazioni sono prive di indicazioni sufficienti per procedere con ulteriori approfondimenti e/o al di fuori delle Segnalazioni consentite. Il Gestore della segnalazione, prima di procedere con l'archiviazione, si riserva di richiedere al Segnalante a mezzo del canale di segnalazione interno, ulteriori informazioni e/o evidenze integrative atte a meglio circostanziare la condotta oggetto di Segnalazione;
- iii. **Segnalazione vietata**: in caso di ricezione di Segnalazioni che assumano toni ingiuriosi o contengano offese personali volte unicamente a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti. In tale caso potranno essere irrogate sanzioni, anche di natura disciplinare, al Segnalante.

### 3.3 La fase di istruttoria e di accertamento della Segnalazione

Laddove la Segnalazione risulti circostanziata e rilevante e, quindi, da approfondire viene avviata la **fase di istruttoria ed accertamento**.

In tale fase il Gestore della Segnalazione, omettendo ogni elemento che possa ricondurre direttamente o indirettamente all'identità del Segnalante, avvia la fase di approfondimento della Segnalazione ed accertamento dei fatti segnalati.

Il Gestore procede:

- **direttamente ed in autonomia**, acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni (es. attraverso analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive);
- **attraverso il coinvolgimento di altra funzione interna competente** qualora il supporto sia funzionale all'approfondimento dei fatti segnalati. In tale caso, il Gestore comunicherà con la funzione coinvolta garantendo la **riservatezza** e l'**anonimizzazione** dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione del Segnalante e/o di ogni altra persona coinvolta (es. facilitatore o persone menzionate all'interno della segnalazione).

Il Segnalante può, in qualunque momento, chiedere **informazioni** al Gestore sullo stato di avanzamento del procedimento. Il Gestore della segnalazione, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), **risponde alla richiesta di informazioni** sempre a mezzo del canale interno.

Al termine della attività di indagine e sulla base degli elementi informativi acquisiti, il Gestore, prima di riscontrare il Segnalante, valuta **come definire la Segnalazione** e, in particolare, può decidere di:

- i. procedere con l'**archiviazione** della Segnalazione perché infondata e/o per assenza oggettiva di comportamenti, atti, od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e/o ragionevoli presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;
- ii. procedere **alla trasmissione della Segnalazione**.

### 3.4 Trasmissione della Segnalazione

Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la Segnalazione non risulti manifestamente infondata il Gestore – in relazione ai profili di illiceità riscontrati ed ai contenuti della Segnalazione – **individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, in particolare:**

- o il Consiglio di Amministrazione, ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- o l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC. ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza.

In ogni caso, il Gestore della segnalazione provvede a comunicare il seguito della Segnalazione anche all'Amministratore Delegato della Società per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie. Qualora la Segnalazione riguardi i componenti del Consiglio di amministrazione, il Gestore provvede ad informare il Responsabile Amministrazione.

Il Gestore, **entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione**, deve dare **un riscontro al Segnalante** informandolo:

- dell'avvenuta **archiviazione** della segnalazione, motivandone le ragioni;
- dell'avvenuto **accertamento** della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- **dell'attività svolta** fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere, riservandosi di informare il Segnalante in un momento successivo circa il successivo esito finale dell'istruttoria (*i.e.* archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

## 4. Tutele a favore del Segnalante: le misure di protezione

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre **quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse**.

L'utilizzo del canale di segnalazione interno garantisce la completa **riservatezza** dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, delle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

**L'identità** del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, **senza il consenso espresso** dello stesso Segnalante, a persone diverse dal

Gestore della segnalazione, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del Segnalante è coperta dal **segreto** nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del **consenso espresso** del Segnalante alla rivelazione della propria identità. L'Azienda identificherà un Responsabile del procedimento disciplinare, il quale anche avvalendosi della collaborazione di specialisti (es. Consulente del lavoro e/o Referenti interni) valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del Segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato, comunicando l'esito a quest'ultimo e al Gestore della segnalazione.

È fatto **divieto assoluto** al Gestore della segnalazione, in assenza di presupposti di legge e del consenso espresso del Segnalante, rivelare l'identità del Segnalante medesimo al responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce **grave illecito disciplinare**.

Il Gestore della segnalazione, in ogni caso, dà avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della **rivelazione dei dati riservati**.

Le tutele di cui alla presente Procedura **non operano** nei confronti del Segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono **l'obbligo di comunicare** a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, così come il contenuto della Segnalazione o la relativa documentazione.

Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al Segnalante all'atto della Segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la Segnalazione potrebbe essere trasmessa, per i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

La **violazione** delle misure di tutela del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

#### **4.1 Divieto di ritorsione**

Il Segnalante **non può subire alcuna ritorsione**.

Sono quindi **vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante**, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione stessa. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono nulli in quanto costituiscono ritorsione:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamenti di mansioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio;
- note di merito negative o referenze negative;
- discriminazione o trattamento sfavorevole.

La stessa tutela si applica anche nei confronti dei Facilitatori e degli altri soggetti assimilati al Segnalante.

Il Segnalante può comunicare all'A.N.AC. le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele, anche in sede giudiziaria.

## 5. Condizioni per beneficiare delle misure di protezione

Le misure di protezione di cui al Par. 4 *supra* si **applicano** quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della Segnalazione, il Segnalante **aveva fondato motivo di ritenere** (i.e. deve ragionevolmente credere) che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero **vere e rientrassero tra le Segnalazioni ammissibili**;
- la Segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente Procedura.

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare sono **irrilevanti** ai fini della sua protezione.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di Segnalazione anonima, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

## 6. Canale di segnalazione esterno e divulgazione pubblica

I Segnalanti possono effettuare le Segnalazioni anche tramite il **canale di segnalazione esterno** istituito presso l'ANAC.

Al canale di segnalazione esterno il Segnalante può ricorrere solo qualora:

- il canale interno non sia stato istituito o attivato o comunque non sia conforme ai requisiti normativi (ad es., perché non garantisce la riservatezza della gestione della segnalazione);
- il Segnalante ha già utilizzato il canale interno e la Segnalazione non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, usando il canale interno, la Segnalazione non sarebbe efficace o vi sarebbe il rischio di condotte ritorsive;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante può, infine, fare ricorso alla **divulgazione pubblica** nel caso in cui:

- non riceva riscontro nei termini previsti ad una Segnalazione interna od esterna;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- tema che la Segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o che rischi di non essere efficace.

## 7. Trattamento e conservazione dei dati personali

Le attività connesse alla gestione delle Segnalazioni che implicano il trattamento dei dati personali devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal **regolamento (UE) 2016/ 679 (“GDPR”)** e **del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”)**, con particolare riferimento al rispetto del principio di **minimizzazione**, secondo il quale possono essere trattati solo i dati personali strettamente necessari alla gestione delle Segnalazioni.

I dati personali che **manifestamente non sono utili al trattamento** di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I **diritti di cui agli artt. da 15 a 22** del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

I **trattamenti** di dati personali relativi al **ricevimento** e alla **gestione** delle Segnalazioni sono effettuati dalla Società, per il tramite del Gestore della segnalazione, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei **principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR**, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono **conservate** per il tempo **necessario** al trattamento della Segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e) GDPR.

## 8. Formazione e informazione

La Società fornisce **indicazioni** sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole facilmente consultabili sul luogo di lavoro nonché pubblicandole nella sezione del sito internet della Società.

La Società intraprende iniziative di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo: training, eventi, articoli, studi, newsletter e portale internet, etc.).